

N. 5224-3293-4906-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: **LAMORTE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

(5224)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(**BERNINI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**CARLI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**CIRINO POMICINO**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FORMICA**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**MARTINAZZOLI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**BATTAGLIA**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DONAT-CATTIN**)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**VIZZINI**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(**FRACANZANI**)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**GASPARI**)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 7 novembre 1990 (v. stampato Senato n. 2344)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 novembre 1990*

Riforma dell'ordinamento dell'ente « Ferrovie dello Stato »

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIDI, ANGELINI GIORDANO, CHELLA, CANNELONGA, RONZANI,
FAGNI, MENZIETTI, CIOCCI LORENZO, PETROCELLI, MANGIA-
PANE, CIAFARDINI (3923)**

Presentata il 10 maggio 1989

Riforma dell'ente « Ferrovie dello Stato »

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTI VINCENZO, LUCCHESI, CARRUS, GITTI, AUGELLO,
SARTI, AGRUSTI, AZZOLINI, BALESTRACCI, CARELLI, CAFAR-
RELLI, FERRARI BRUNO, FIORI, FUMAGALLI CARULLI,
NENNA D'ANTONIO, PISICCHIO, SODDU, STEGAGNINI, USEL-
LINI, VITO, ZUECH, LAMORTE, LA PENNA, CURSI, FARA-
GUTI, BONSIGNORE, BIAFORA, AVELLONE, CARDINALE, CA-
STRUCCI, LEONE, LIA, MALVESTIO, MATULLI, MENSURATI,
PIREDDA, SANZA, SAVIO (4906)**

Presentata il 15 giugno 1990

Nuova disciplina dell'ente « Ferrovie dello Stato »

Presentata alla Presidenza il 10 gennaio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Cinque anni or sono, con la legge 17 maggio 1985, n. 210, veniva istituito l'ente « Ferrovie dello Stato ». Le numerose e ampie modifiche che con il presente disegno di legge ci si propone di apportare alla legge n. 210 non costituiscono peraltro la messa in evidenza della inadeguatezza della legge stessa a risolvere i problemi della ferrovia italiana, bensì un successivo, e decisivo, passo in avanti sulla via da percorrere per giungere al definitivo assetto del settore. Il presente disegno di legge va pertanto visto nell'ottica non di ripensamento della legge n. 210, bensì di un suo aggiustamento, diretto essenzialmente ad assicurare all'ente Ferrovie dello Stato una più pregnante ed incisiva autonomia, tale da porlo in grado di realizzare adeguati *standards* di efficienza, snellezza operativa, economicità di gestione.

I punti chiave del disegno di legge, su cui è opportuno soffermarsi, sono i seguenti:

il conferimento all'ente della qualificazione di ente pubblico economico;

la possibilità, per l'ente, di porre in essere società operative per i diversi settori in cui si articola la sua attività;

la ridefinizione dei poteri del Ministro dei trasporti nei confronti dell'ente e l'introduzione dell'istituto del contratto di programma;

un nuovo assetto istituzionale delle competenze degli organi dell'ente e del suo direttore generale;

la previsione di un fondo di dotazione e la conseguente modifica dei meccanismi finanziari.

L'articolo 1 della legge n. 210 si limitava ad attribuire all'ente, con l'espresso richiamo dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile, il carattere di ente pubblico gestore di impresa avente ad oggetto il servizio ferroviario, omettendo ogni ulteriore qualificazione circa la natura di ente pubblico economico o meno.

È peraltro fuori di ogni dubbio che l'ente Ferrovie dello Stato svolge in effetti una tipica attività imprenditoriale, sotto molteplici aspetti sottoposta al diritto comune. Tale circostanza non è tuttavia in contrasto con l'espletamento, da parte dello stesso ente, di un servizio pubblico essenziale a carattere monopolistico, tant'è che la stessa Corte costituzionale ha più volte riaffermato il principio che gli stessi servizi pubblici essenziali debbono essere organizzati e gestiti in forma di impresa secondo criteri di economicità.

La nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 210, così come è contenuta nell'articolo 1 del presente disegno di legge — qualificando espressamente l'ente « Ferrovie dello Stato » come ente « che ha natura di ente pubblico economico » — reca quindi un indubbio elemento chiarificatore, che permette l'introduzione di talune essenziali modifiche ed integrazioni al testo della legge n. 210, rendendo così possibile confermare l'ordinamento dell'ente Ferrovie dello Stato alla sua non più discutibile natura di ente pubblico economico.

L'affermazione che l'ente ferroviario ha natura di ente pubblico economico non si limita tuttavia a mera affermazione di principio, ma trova concreti riscontri in una serie di modifiche normative, di cui si dirà più ampiamente in

seguito, che accentuano la sua vocazione di ente-impresa e la sua autonomia patrimoniale e finanziaria.

Così la costituzione di un fondo di dotazione, la liberalizzazione della manovra tariffaria, l'ampliamento della possibilità di accedere al mercato finanziario in piena autonomia, con il solo vincolo di richiedere l'autorizzazione governativa limitatamente ai mutui garantiti dallo Stato, liberando in tal modo l'ente dai vincoli della tesoreria unica, e la stessa definizione dei rapporti tra Stato ed ente nell'ambito del contratto di programma, rappresentano tutte le misure volte a conferire all'ente una maggiore imprenditorialità.

Le più qualificanti modifiche e integrazioni alla legge n. 210 sono contenute nell'articolo 3 del presente disegno di legge, vera colonna portante del provvedimento, che introduce *ex novo*, nella legge n. 210, l'articolo 2-*bis* con espresso richiamo sin dal titolo alla « costituzione di società e partecipazioni societarie ».

Con la disposizione testé citata viene innanzitutto stabilito che l'ente, per conseguire le sue finalità istituzionali, elencate dall'articolo 2 della legge n. 210 (limitatamente modificato e integrato dall'articolo 2 del presente disegno di legge), può costituire società per azioni aperte al capitale privato, ovvero può parteciparvi.

L'ente deve invece provvedere direttamente con la propria organizzazione al complesso di attività relative all'esercizio delle linee della rete ferroviaria, con alcune eccezioni. Anche per l'esercizio delle linee della rete ferroviaria può essere prevista infatti la costituzione di società per azioni limitatamente ai seguenti casi:

esercizio di linee ferroviarie di interesse locale, già esercitate dall'ente Ferrovie dello Stato;

costituzione ed esercizio di nuove linee di interesse locale per la gestione di attività di trasporto integrato e di altre attività connesse e complementari.

A tali società, operanti nell'ambito delle linee ferroviarie di interesse locale, partecipano:

l'ente « Ferrovie dello Stato » (mediante conferimenti in denaro e trasferimento o concessione in uso delle linee ferroviarie e del materiale rotabile di sua proprietà, delle infrastrutture e delle attrezzature di pertinenza);

le regioni;

gli organismi gestori delle ferrovie in concessione o in gestione governativa;

gli enti locali;

gli altri soggetti comunque interessati al trasporto locale.

È evidente, dal complesso di queste disposizioni, l'obiettivo di privilegiare l'ente Ferrovie dello Stato per quanto attiene all'attività di trasporto nazionale ed internazionale, attribuendo a società operanti localmente le linee secondarie, in modo da integrare il servizio ferroviario con i servizi su gomma e, in una più ampia prospettiva, con le metropolitane leggere nelle aree ad elevata mobilità.

Al trasferimento di attività dell'ente a società per azioni (sia nella prima ipotesi a carattere generale, che nella seconda, relativa a linee di interesse locale) è connesso il trasferimento dall'ente « Ferrovie dello Stato » alle società del personale necessario per lo svolgimento delle attività attribuite a quest'ultime. Il trasferimento, che permette di non disperdere il patrimonio professionale dell'ente « Ferrovie dello Stato », è attuato secondo criteri e modalità determinati previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è a carico, come onere, delle società assegnatarie.

Per una migliore articolazione delle attività di esercizio ferroviario è previsto, nello stesso articolo 2-*bis* del presente disegno di legge, che i singoli servizi di trasporto, anche internazionali, possano essere eserciti sulla rete dell'ente da soggetti diversi che risultino concessionari o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti.

Nel caso di richieste di concessione per la costruzione e l'esercizio di nuove tratte ferroviarie è previsto che il Ministro dei trasporti comunichi all'ente le domande presentate, sulle quali entro 90 giorni dalla data di ricevimento l'ente stesso esprime le proprie valutazioni, dichiarando l'eventuale disponibilità a costruire e gestire direttamente la ferrovia o, in alternativa, ad avanzare proposte di compartecipazione.

Riguardo ai poteri del Ministro dei trasporti nei confronti degli organi dell'ente (presidente e consiglio di amministrazione) e del suo direttore generale, occorre considerare quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 3 della legge n. 210, avente il medesimo titolo « Poteri del Ministro ».

Al Ministro spetta, in particolare, indicare « gli indirizzi generali ai quali l'ente deve attenersi »; per la legge n. 210 al Ministro competeva invece indicare « gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire ». Si è dunque di fronte ad un ampliamento dell'autonomia decisionale dell'ente in ordine alle scelte strategiche di impresa.

Il potere di indirizzo del Ministro deve inoltre essere « in coerenza » con gli impegni assunti in ambito internazionale e con il piano generale dei trasporti e deve altresì « tenere conto » dei piani regionali dei trasporti.

Il potere di indirizzo del Ministro si esplica per tutta quella attività dell'ente non definita dal « contratto di programma », altra innovazione del presente disegno di legge di cui si dirà tra breve.

Il Ministro vigila poi sull'attuazione degli indirizzi generali e dei contratti di programma, approva il bilancio consuntivo dell'ente ed autorizza l'ente stesso ad assumere partecipazioni in società o enti, a cedere integralmente la partecipazione, nonché ad effettuare variazioni nella misura delle partecipazioni stesse; autorizza inoltre l'ente a contrarre mutui, ovvero ad assumere obbligazioni sul mercato nazionale o estero con garanzia dello Stato, secondo le disposizioni vigenti in materia

(tale autorizzazione non è però richiesta per la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni non provviste della garanzia dello Stato per cui è sufficiente una comunicazione al Ministero dei trasporti).

Segue poi, nel presente disegno di legge, una serie di articoli (dall'articolo 5 all'articolo 12) in cui è previsto un nuovo assetto istituzionale delle competenze sia del presidente dell'ente, che del consiglio di amministrazione e del direttore generale. Quest'ultimo cessa di essere un organo, e diviene il vertice della struttura burocratica dell'ente, preposto all'esercizio ferroviario di cui assume la responsabilità.

A sua volta il presidente è il responsabile della gestione dell'ente, e adotta i conseguenti provvedimenti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli riservati al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione vede ridotti da dodici a sei i suoi membri (in totale quindi sette con il presidente) ed assume un ruolo strategico con il compito di determinare i criteri generali e programmatici secondo cui deve svolgersi l'attività dell'ente, in conformità degli indirizzi fissati dal Ministro, nonché delle indicazioni contenute nel contratto di programma su cui esprime parere preventivo. Inoltre il consiglio di amministrazione delibera, tra l'altro, su proposta del presidente, la politica delle partecipazioni societarie, la costituzione di nuove società, la partecipazione a società o enti anche di nuova costituzione, la variazione delle partecipazioni in società esistenti, la cessazione o dismissione di partecipazioni societarie nonché l'adesione dell'ente a proposte di aumento o riduzione del capitale di società cui l'ente partecipi.

L'articolo 13 del disegno di legge, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 210, nel confermare sostanzialmente le disposizioni di quest'ultima circa la vigenza dell'attuale normativa sino all'adozione di specifici regolamenti del consiglio di amministrazione e di atti del presidente dell'ente (nell'ambito delle rispettive compe-

tenze già delineate), precisa in apertura che « gli atti negoziali dell'ente Ferrovie dello Stato, sono disciplinati dal diritto privato ».

L'articolo 14 del disegno di legge — che inserisce un nuovo articolo 14-*bis* nella legge n. 210 — disciplina la nuova figura del « contratto di programma », destinato a regolare in via ordinaria i rapporti tra l'ente e lo Stato.

Il « contratto di programma » da stipularsi tra il Ministro dei trasporti e il presidente dell'ente, sentito il Ministro del tesoro, è volto a dare consensuale attuazione alle linee generali alle quali deve conformarsi l'attività di programmazione dell'ente, e ciò in coerenza con la non più prevista approvazione da parte dell'autorità vigilante dei piani e programmi deliberati dal consiglio di amministrazione.

Solo in caso di insormontabili difficoltà in sede di formazione del « contratto » (nel caso cioè che il nuovo contratto non sia concluso entro novanta giorni dalla scadenza del precedente) è previsto un meccanismo sostitutivo e cioè un particolare procedimento in forza del quale, su proposte definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, la questione viene portata all'esame del Consiglio dei ministri e un apposito « programma » (sostitutivo del « contratto ») viene adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Ma in un regime di normalità, come si è visto, l'attività dell'ente è svolta con piena autonomia gestionale per il perseguimento degli obiettivi definiti, appunto, nel « contratto di programma »; il quale « contratto », avente durata quinquennale, disciplina, tra l'altro:

le linee generali cui devono conformarsi i piani e i programmi dell'ente, nonché i criteri generali della politica delle partecipazioni societarie;

gli obiettivi generali del servizio pubblico e le azioni necessarie per garantirne la realizzazione, nonché le modalità di attuazione degli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dello Stato;

i criteri generali della gestione, i contributi dello Stato e la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente.

Inoltre in via transitoria, al fine di consentire un graduale passaggio dall'attuale assetto giuridico al nuovo previsto dalla legge, è stato demandato anche, ai primi contratti di programma, il compito di:

realizzare una ristrutturazione patrimoniale dell'ente Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo di eliminare gli effetti negativi delle situazioni gestionali, patrimoniali e finanziarie pregresse gravanti fino a tutto l'anno 1992 sul bilancio dell'ente stesso;

sostituire il tradizionale intervento dello Stato (ad eccezione dei già visti corrispettivi per gli obblighi di servizio pubblico), con un conferimento al fondo di dotazione dell'ammontare complessivo necessario al finanziamento in quota degli investimenti commerciali previsti dal « contratto di programma » e degli oneri per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'ente stesso;

prevedere adeguati ammortizzatori sociali, sia per quanto concerne l'ente, sia per il sistema dell'indotto ferroviario da ristrutturare.

Dell'istituzione del fondo di dotazione si occupa specificatamente l'articolo 14-*bis* del disegno di legge, che introduce nella legge n. 210 un apposito articolo 14-*ter*.

Tale fondo è progressivamente costituito mediante due classi di trasferimenti: l'una consiste nel sopra ricordato conferimento previsto dai « contratti di programma », l'altra dalla imputazione dei beni e diritti già di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, trasferiti all'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 210.

L'istituzione del fondo svincola definitivamente l'ente dalla dipendenza del proprio bilancio dai vari apporti statali previsti dall'articolo 17 della stessa legge n. 210, apporti statali che ora, con il

presente disegno di legge, sono limitati a quelli previsti nel « contratto di programma ». Il risultato concreto più evidente, derivante da tale evoluzione, è quello di dare una tipica connotazione imprenditoriale all'ente Ferrovie dello Stato, in grado di gestire in piena autonomia — con connessa piena responsabilità — il proprio bilancio, di contrarre mutui in forma diretta, di operare nel mondo economico e finanziario senza l'attuale stretta dipendenza dalla tesoreria centrale dello Stato.

L'introduzione del contratto di programma, e i numerosi adempimenti connessi sia alla sua elaborazione che all'osservanza degli obblighi posti a carico dell'ente hanno reso necessaria l'istituzione presso il Ministero dei trasporti di un ufficio speciale con il compito di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dei suoi poteri già descritti nel corso dell'esame dell'articolo 4 del presente disegno di legge. Nell'ambito di tale compito l'ufficio svolge l'attività istruttoria connessa alla stipula del « contratto di programma », elabora i dati, le relazioni e le informazioni inviate dall'ente onde verificare l'attuazione del « contratto » e propone al Ministro i necessari provvedimenti.

Le disposizioni relative alla « vigilanza » sono contenute nell'articolo 17 del presente disegno di legge.

Altre disposizioni concernono infine il sistema tariffario (articolo 15); modifiche alla normativa relativa al bilancio dell'ente (articolo 16); i principi ispiratori della organizzazione aziendale (articolo 19); la tutela giurisdizionale per le controversie di lavoro (articolo 21; da rilevare che l'articolo 20 specificatamente definisce il rapporto di lavoro del personale dell'ente « di natura privatistica »), il patrocinio legale dell'ente (articolo 22); modifiche relative alla normativa concer-

nente i progetti e i programmi per le opere ferroviarie (articolo 23); il trasferimento dei beni dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'ente (articolo 24).

Uno specifico articolo del disegno di legge (il 23-bis) concerne l'istituzione di una « conferenza » per i vari livelli della struttura organizzativa dell'ente, con cadenza di norma annuale, ma con possibilità di convocazioni straordinarie, avente il compito di esprimere pareri in merito al conseguimento degli obiettivi e dei programmi, alla struttura organizzativa del lavoro, alla efficienza e all'efficacia degli investimenti effettuati. Alla conferenza sono invitati i dipendenti del livello corrispondente, le organizzazioni sindacali più rappresentative, le eventuali associazioni dei consumatori esistenti nel territorio.

Il disegno di legge termina con l'articolo 26 (che costituisce il « Titolo II » del disegno di legge stesso).

Trattasi di « norme riguardanti il Ministero dei trasporti » con l'istituzione (in attesa della riforma del Ministero) di un ufficio per i servizi generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale da trasferire dall'ente « Ferrovie dello Stato » ed eventualmente, per i posti non coperti, mediante la mobilità da altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente. La norma si rende necessaria per colmare una lacuna della legge n. 210 del 1985, che nel prevedere il distacco del nuovo ente ferroviario dall'organizzazione dello Stato, non si fece carico di provvedere al supporto logistico del Ministero dei trasporti, che in precedenza gravava prevalentemente sulle strutture della soppressa Azienda.

PASQUALE LAMORTE, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5224, APPROVATO
DAL SENATO

**Riforma dell'ordinamento dell'ente
« Ferrovie dello Stato ».**

TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE
17 MAGGIO 1985, N. 210

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Istituzione dell'ente*). — 1. È istituito l'ente " Ferrovie dello Stato ", che ha natura di ente pubblico economico.

2. L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'ente, posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, esercita la propria attività con l'obiettivo di organizzare il sistema del trasporto su rotaia, compreso il sistema logistico ad esso afferente, anche attraverso l'uso di tecnologie intermodali.

3. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. All'ente sono trasferiti i beni mobili e immobili comunque in disponibilità dell'Azienda al 31 dicembre 1985, ancorché dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio ferroviario ».

ART. 2.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera d), le parole: « ed i soggetti preposti alla ricerca statale »

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Riforma dell'ordinamento dell'ente
« Ferrovie dello Stato ».**

TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE
17 MAGGIO 1985, N. 210

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

1. *Identico:*

a) *identica;*

sono sostituite dalle seguenti: « statali e comunitari preposti alla ricerca »;

b) alla lettera g), le parole: « sia ferroviari, sia di traghetto » sono sostituite dalle seguenti: « ferroviari, di traghetto e di cabotaggio »;

c) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

« g-bis) allo svolgimento di attività connesse al raggiungimento delle finalità di cui alle lettere precedenti, anche in relazione all'acquisizione di introiti integrativi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis. »;

d) le lettere h), i), l) ed m) sono abrogate.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n.210, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Attività dell'ente e costituzione di società). — 1. L'ente esercita con la propria organizzazione le attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2, nel rispetto della normativa comunitaria. Ove ne ravvisi l'opportunità il Governo potrà trasferire unitariamente il complesso di tali attività ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico. Il trasferimento avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previa determinazione dell'ente, sentite le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia.

2. L'ente costituisce società per azioni, aperte al capitale privato, per lo svolgimento di attività o settori di attività, già esercitate con la propria organizzazione, non legate in via immediata e diretta con la circolazione dei treni, dei veicoli e delle navi traghetto, e con la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

b) *identica*;

c) *identica*:

« g-bis) allo svolgimento, anche per acquisire introiti integrativi, di attività connesse alle finalità di cui alle lettere precedenti, anche mediante partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 2-bis. »;

d) *identica*.

ART. 3.

1. *Identico*:

« ART. 2-bis. — (Costituzione di società e partecipazioni societarie). — 1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2, l'ente può costituire società per azioni aperte al capitale privato, ovvero parteciparvi, ad eccezione del complesso di attività relative all'esercizio delle linee della rete ferroviaria cui l'ente provvede con la propria organizzazione.

Soppresso.

3. L'ente può costituire ovvero partecipare, anche in posizione minoritaria, a società per azioni, consorzi ovvero enti operanti in Italia e all'estero per lo svolgimento di attività di cui alle lettere c), d), e), f), g) e g-bis) del primo comma dell'articolo 2 che non siano già esercitate con la propria organizzazione, nonché per la costruzione e l'esercizio di nuove tratte ferroviarie per le quali si richiede la concessione ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

4. Su iniziativa dell'ente o del Ministro dei trasporti può essere prevista la costituzione di società per azioni per l'esercizio di linee ferroviarie di interesse locale già esercite dall'ente ovvero per la costruzione e l'esercizio di nuove linee di interesse locale, per la gestione di attività di trasporto integrato e di altre attività connesse e complementari. Alle società partecipano l'ente "Ferrovie dello Stato", le regioni, gli enti locali e altri soggetti. A tali società l'ente trasferisce a titolo di conferimento al capitale sociale, ovvero di concessione d'uso permanente o temporaneo, linee ferroviarie e materiale rotabile di sua proprietà, infrastrutture e attrezzature di pertinenza.

5. L'ente, secondo criteri e modalità determinati previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trasferisce alle società di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale necessario per lo svolgimento di attività di loro

Soppresso.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, può essere prevista la costituzione di società per azioni per l'esercizio di linee ferroviarie di interesse locale già esercite dall'ente, ovvero per la costruzione e l'esercizio di nuove linee di interesse locale per la gestione di attività di trasporto integrato e di altre attività connesse e complementari. A tali società partecipano l'ente « Ferrovie dello Stato », le regioni e, ove esistenti, gli organismi gestori delle ferrovie in concessione o in gestione governativa; possono altresì partecipare gli enti locali e gli altri soggetti comunque interessati al trasporto locale. L'ente « Ferrovie dello Stato » partecipa al capitale sociale delle suddette società mediante conferimenti in denaro e mediante trasferimento, ovvero concessione in uso permanente o temporaneo, delle linee ferroviarie e del materiale rotabile di sua proprietà, delle infrastrutture e delle attrezzature di pertinenza.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alla ferrovia Merano-Malles, trasferita alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modificazioni. Alla società partecipa la provincia autonoma di Bolzano.

4. L'ente, secondo criteri e modalità determinati previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trasferisce alle società di cui ai commi 1 e 2 il personale necessario per lo svolgimento delle attività di loro

competenza. Gli oneri relativi sono trasferiti alle società assegnatarie.

6. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferimento del personale di cui al comma 5, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Singoli servizi di trasporto ferroviario, anche internazionale, possono essere eserciti sulla rete dell'ente da parte di soggetti concessionari ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e i criteri generali per lo svolgimento di tali servizi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, sono determinati dal Ministro dei trasporti, sentito l'ente "Ferrovie dello Stato". Il canone dovuto all'ente, le norme tecniche e le caratteristiche di servizio sono determinati in un'apposita convenzione stipulata tra l'ente e il soggetto che esercita il servizio.

8. Il Ministro dei trasporti comunica all'ente le domande di concessione pervenute per la costruzione e l'esercizio di ferrovie pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con l'annesso materiale illustrativo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento l'ente esprime le proprie valutazioni con particolare riguardo ad un'eventuale disponibilità a costruire e gestire direttamente la ferrovia in oggetto in vece del richiedente la concessione ovvero comunque ad avanzare una propria proposta di partecipazione alla società o al soggetto che ha presentato la domanda. Nell'ambito delle valutazioni l'ente formula proposte sulle modalità di integrazione tra la ferrovia pubblica in oggetto e la rete di proprietà dell'ente che possono essere recepite nell'atto di concessione ».

competenza. Gli oneri per il personale trasferito sono a carico delle società assegnatarie.

5. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferimento del personale di cui al comma 3, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Singoli servizi di trasporto ferroviario, anche internazionale, possono essere eserciti sulla rete dell'ente da parte di soggetti concessionari ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e i criteri generali per lo svolgimento di tali servizi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, sono determinati dal Ministro dei trasporti, sentito l'ente "Ferrovie dello Stato". Il canone dovuto all'ente, le norme tecniche e le caratteristiche di servizio sono determinati in un'apposita convenzione stipulata tra l'ente e il soggetto che esercita il servizio.

7. Il Ministro dei trasporti comunica all'ente le domande di concessione pervenute per la costruzione e l'esercizio di ferrovie pubbliche ai sensi del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1447 del 1912, con l'annesso materiale illustrativo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'ente esprime le proprie valutazioni indicando, in particolare, se sia disponibile a costruire e gestire direttamente la ferrovia in oggetto in luogo del richiedente la concessione ovvero se intenda avanzare alla società o soggetto che ha presentato la domanda di concessione una proposta di partecipazione all'iniziativa. Nell'ambito di tali valutazioni, l'ente formula proposte sulle modalità di integrazione tra la ferrovia pubblica in oggetto e la rete di proprietà dell'ente che possono essere recepite nell'atto di concessione ».

ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Poteri del Ministro). —
1. Spetta al Ministro dei trasporti:

a) indicare, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con il piano generale dei trasporti, nonché tenuto conto dei piani regionali dei trasporti, gli indirizzi generali ai quali l'ente deve attenersi;

b) promuovere, nel quadro dell'attività di indirizzo, la stipula di contratti di programma con l'ente "Ferrovie dello Stato";

c) vigilare sull'attuazione degli indirizzi generali e dei contratti di programma;

d) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio consuntivo dell'ente;

e) autorizzare l'ente ad assumere partecipazioni in società od enti nei quali non ne detiene alcuna, a cedere integralmente partecipazioni in società od enti, nonché ad effettuare variazioni nella misura delle partecipazioni tali da fare acquisire o perdere la caratteristica di soggetto controllante o collegato. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione dell'ente, essa si intende accolta. Le altre variazioni nelle partecipazioni sono previamente comunicate dall'ente all'ufficio di cui all'articolo 18-bis;

f) autorizzare l'ente, di concerto con il Ministro del tesoro, a contrarre mutui, ovvero ad assumere obbligazioni sul mercato nazionale od estero con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti. La predetta autorizzazione non è richiesta per la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni non provviste della garanzia dello Stato; l'effettuazione di tali operazioni è comunicata dall'ente al Ministero dei trasporti con 30 giorni di anticipo;

ART. 4.

1. *Identico:*

« ART. 3. — (Poteri del Ministro). —
1. *Identico:*

a) indicare, attraverso apposite direttive, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con il piano generale dei trasporti, nonché tenuto conto dei piani regionali dei trasporti, gli indirizzi generali ai quali l'ente deve attenersi;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) autorizzare l'ente alla costituzione di nuove società, alla partecipazione in società o enti anche di nuova costituzione, alla variazione delle partecipazioni in società esistenti, alla cessione o dismissione di partecipazioni societarie. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione dell'ente, essa si intende accolta;

f) *identica;*

g) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione;

h) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

i) esercitare i poteri attribuiti dalla presente legge o da altre leggi riguardanti il trasporto ferroviario e non derogabili ai sensi dell'articolo 14 ».

ART. 5.

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Organi dell'ente*). — 1. Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, su proposta del presidente dell'ente, emana disposizioni integrative con particolare riguardo alle modalità di funzionamento degli organi, ai conflitti di interesse e alle responsabilità degli amministratori, sulla base dei criteri direttivi contenuti nella presente legge e nelle norme del codice civile che disciplinano le società per azioni ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'insediamento degli organi dell'ente.

ART. 6.

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Il presidente*). — 1. Il presidente, nominato con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

g) *identica*;

h) *identica*;

i) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge ».

ART. 5.

1. *Identico*:

« ART. 4. — (*Organi dell'ente*). — 1. *Identico*:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica* ».

Soppresso.

2. *Identico*.

ART. 6.

1. *Identico*:

« ART. 5. — (*Il presidente*). — 1. Il presidente, nominato con la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente; ove l'assenza o l'impedimento dovesse protrarsi per oltre tre mesi continuativi si provvede alla sostituzione del presidente.

3. Il presidente provvede alla gestione dell'ente, nonché al conseguimento delle finalità determinate dal consiglio di amministrazione con riguardo alla politica delle partecipazioni dell'ente; propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente e del direttore generale; provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi e degli uffici preposti alla politica delle partecipazioni e ne nomina i relativi dirigenti, i quali curano l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione riguardanti la materia di loro competenza; su proposta del direttore generale, provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative adibite alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 2 e nomina, sentito il direttore generale, i dirigenti delle principali strutture centrali e periferiche adibite alle citate attività; provvede, su proposta del direttore generale per quanto di competenza, nelle materie riguardanti i servizi di igiene e sanità dell'ente e in quelle di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 14; formula proposte al consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale per quanto di competenza, per le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 7; formula le richieste di soppressione di obblighi di servizio pubblico al Ministro dei trasporti, che vi provvede sentiti i Ministri interessati, di compensazione delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea; stipula, previo parere del consiglio di amministrazione, i contratti di programma ».

2. *Identico.*

3. Il presidente è responsabile della gestione dell'ente e adotta i conseguenti provvedimenti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli riservati al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7.

ART. 7.

1. All'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società. Non è consentita la nomina alla carica di presidente e di consigliere d'amministrazione di dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" ancorché cessati dal rapporto di impiego da un periodo inferiore a dodici mesi »;

b) al terzo comma, le parole: "Il presidente ed" sono soppresse;

c) il quarto comma è abrogato.

ART. 8.

1. L'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Attribuzioni del consiglio di amministrazione). — 1. Il consiglio di amministrazione determina i criteri generali e programmatici secondo cui deve svolgersi l'attività dell'ente, in conformità degli indirizzi fissati dal Ministro, nonché delle indicazioni contenute nel contratto di programma su cui esprime parere preventivo.

2. Su proposta del presidente delibera:

a) i bilanci dell'ente;

b) i piani annuali e poliennali di attività anche con riguardo alle finalità che l'ente consegue attraverso il complesso delle sue partecipazioni;

4. Il presidente può delegare, in relazione a singoli atti, l'esercizio dei poteri inerenti alla rappresentanza dell'ente a consiglieri di amministrazione e a dirigenti centrali e periferici ».

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

1. *Identico:*

« ART. 7. — (Attribuzioni del consiglio di amministrazione). — 1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento, annuali e poliennali, nonché i piani di recupero di produttività;

d) i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 14, con esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli uffici, alle attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 ed ai servizi di igiene e sanità attribuiti al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, nonché i regolamenti sulle materie di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 14;

e) la nomina tra i propri componenti del vice presidente;

f) la nomina del direttore generale;

g) i criteri per la definizione di condizioni generali di contratto che disciplinino, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggiore rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia. Su tali argomenti può esprimere raccomandazioni per l'intero comparto delle partecipazioni dell'ente.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo ».

ART. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo la parola: « Entro » sono inserite le seguenti: « e non oltre ».

c) *identica*;

d) i regolamenti dell'ente di cui all'articolo 14;

e) la politica delle partecipazioni societarie, la costituzione di nuove società, la partecipazione a società o enti anche di nuova costituzione, la variazione delle partecipazioni in società esistenti, la cessazione o dismissione di partecipazioni societarie nonché l'adesione dell'ente a proposte di aumento o di riduzione del capitale di società cui l'ente partecipa;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*.

3. *Identico* ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

1. L'articolo 9 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Il direttore generale*). — 1. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. La nomina può essere revocata motivatamente dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, anche prima della scadenza.

2. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente, se nominato direttore generale, ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dal contratto di lavoro.

3. Il direttore generale è responsabile delle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 2; con riferimento a tale ambito di competenze, è preposto ai relativi uffici e servizi, nomina gli altri dirigenti, provvede alla migliore utilizzazione del personale, cura l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione, assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione di piani, programmi e contratti di programma; formula proposte e pareri al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

4. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla immediata ratifica del presidente ».

ART. 11.

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Cause di incompatibilità*). — 1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e di componente del

ART. 10.

1. *Identico*:

« ART. 9. — (*Il direttore generale*). — 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Il direttore generale è responsabile dell'esercizio ferroviario, adotta i provvedimenti ad esso relativi, ivi compresi quelli inerenti alle attività connesse complementari o strumentali all'esercizio ferroviario, cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente, adempie tutti gli altri compiti che eventualmente gli sono delegati, assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione dei piani, dei programmi e dei contratti di programma.

4. *Identico*.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti, ove esulino dalla sua competenza, debbono essere sottoposti alla immediata ratifica del presidente ».

ART. 11.

1. *Identico*:

« ART. 10. — (*Cause di incompatibilità*). — 1. *Identico*:

consiglio di amministrazione e con la funzione di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate, attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende a parenti e affini sino al terzo grado, ai coniugi, all'affiliante e all'affiliato;

c) avere con il presidente o con altri componenti del consiglio di amministrazione rapporti di parentela o affinità sino al terzo grado, nonché essere loro coniuge, affiliante o affiliato; nell'ambito del consiglio di amministrazione l'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età;

d) essere interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ».

ART. 12.

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e dalla funzione di direttore generale, quando si verifica una delle

a) *identica*;

b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate, attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende ai parenti e agli affini fino al terzo grado, ai coniugi, all'affiliante e all'affiliato;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) aver cessato da meno di un anno il rapporto di lavoro dipendente dall'ente ».

ART. 12.

1. *Identico*:

a) *identica*:

« Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e dalla funzione di direttore generale, quando si verifica una delle

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, ovvero una di quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, oppure quando non si partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto immediato.»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti nominati dal presidente. Del pari provvede il direttore generale nei confronti dei dirigenti da lui nominati ».

ART. 13.

1. L'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Atti negoziali e delegificazione*). — 1. Gli atti negoziali dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono disciplinati dal codice civile e dalle relative leggi complementari.

2. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sempreché siano compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea restano in vigore fino all'adozione di regolamenti del consiglio di amministrazione o di atti del presidente dell'ente, nell'ambito delle rispettive competenze. Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, ovvero una di quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, oppure quando non si partecipa senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione. La decadenza ha effetto immediato.»;

b) *identica*;

c) *identico*:

« Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti ».

ART. 13.

1. *Identico*:

« ART. 14. — (*Atti negoziali e delegificazione*). — 1. Gli atti negoziali dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono disciplinati dal diritto privato.

2. L'armonizzazione con le norme comunitarie dei regolamenti di cui al presente articolo è deliberata entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico*.

3. I regolamenti e gli atti di cui al presente articolo sono adottati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad eccezione di quelli riguardanti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

b) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

c) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

d) le modalità di reclutamento del personale stabile, che deve avvenire mediante procedure selettive consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

e) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n.210, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (Contratto di programma). — 1. L'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Ministro dei trasporti forma oggetto di contratto di programma.

2. Il contratto, avente durata quinquennale, deve in particolare disciplinare:

a) le linee generali alle quali devono conformarsi i piani ed i programmi da adottarsi dal consiglio di amministrazione;

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) le modalità di reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che deve avvenire mediante procedure selettive consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

e) *identica ».*

ART. 14.

1. *Identico:*

« ART. 14-bis. — (Contratto di programma). — 1. L'attività dell'ente è svolta con piena autonomia gestionale per il perseguimento degli obiettivi definiti nel contratto di programma.

2. Il contratto di programma, avente durata quinquennale, disciplina in particolare:

a) *identica;*

b) le azioni necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del servizio pubblico, nonché i tempi relativi, con l'indicazione di appositi livelli tipologici, di qualità e di economicità dei servizi;

c) le modalità di attuazione degli obblighi di servizio pubblico con i conseguenti oneri a carico dello Stato;

d) i criteri generali della gestione, i contributi dello Stato e la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

e) le sanzioni per la mancata attuazione delle singole fasi del programma e la decurtazione delle risorse attinenti alla parte del programma non realizzato, previo esame congiunto delle cause e della rilevanza degli inadempimenti.

3. Il contratto è stipulato tra il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro del tesoro, ed il presidente dell'ente e può essere modificato o integrato con le stesse modalità previste per la stipula, su richiesta di una delle parti, in presenza di sostanziali modifiche della situazione economico-finanziaria. Il contratto è sottoposto a revisione dopo un triennio dalla stipula con particolare riguardo al complesso delle risorse finanziarie da impiegare da parte dello Stato.

4. Ove il contratto non si realizzi entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle proposte definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle proposte sono allegate le deduzioni dell'ente.

b) i criteri generali della politica delle partecipazioni societarie dell'ente;

c) gli obiettivi generali del servizio pubblico e le azioni necessarie per garantirne la realizzazione, nonché i tempi relativi, con la indicazione di appositi livelli tipologici, di qualità e di economicità del servizio;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) gli eventuali investimenti che l'ente deve realizzare su committenza dello Stato con le relative modalità di finanziamento e di copertura degli eventuali maggiori oneri di gestione che tali investimenti comporteranno in fase di esercizio;

g) *identica*;

3. *Identico*.

4. Ove il contratto di programma non sia concluso entro novanta giorni dalla scadenza del contratto precedente, si provvede mediante apposito programma adottato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle proposte definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle proposte sono allegate le deduzioni dell'ente.

5. Ai fini della vigilanza sull'attuazione del programma l'ente presenta una relazione annuale nella quale sono evidenziati gli obiettivi conseguiti e quelli di cui non è stata possibile la realizzazione.

6. Ove il contratto di programma o il programma deliberato dal Consiglio dei ministri rimangano in tutto o in parte inattuati, anche a causa di divergenze circa le modalità di attuazione stessa, il Ministro dei trasporti convoca una conferenza di servizio alla quale partecipano, oltre i rappresentanti dell'ente, i rappresentanti del Ministero del tesoro e di altre eventuali Amministrazioni pubbliche interessate. I risultati della conferenza, se adottati all'unanimità, obbligano gli enti partecipanti ai conseguenti adempimenti. In caso contrario, si applica la disposizione del comma 4.

7. I contratti di programma e le loro modificazioni e integrazioni, nonché le relazioni annuali di cui al comma 5, sono trasmessi alle Camere ».

5. Ai fini della vigilanza sull'attuazione del contratto di programma o del programma di cui al comma 4, l'ente presenta una relazione annuale nella quale sono evidenziati gli obiettivi conseguiti e quelli di cui non è stata possibile la realizzazione.

6. Ove il contratto di programma o il programma di cui al comma 4 rimangano in tutto o in parte inattuati, anche a causa di divergenze circa le modalità di attuazione stessa, il Ministro dei trasporti convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre ai rappresentanti dell'ente, i rappresentanti del Ministero del tesoro e di altre eventuali amministrazioni pubbliche interessate. I risultati della conferenza, se adottati all'unanimità, obbligano gli enti partecipanti ai conseguenti adempimenti. In caso di disaccordo, si provvede secondo la procedura di cui al comma 4.

7. I contratti di programma e i programmi di cui al comma 4 e le loro modificazioni e integrazioni, nonché le relazioni annuali di cui al comma 5, sono trasmessi alle Camere.

8. Per l'attuazione dell'articolo 14-ter i contratti di programma conclusi successivamente alla entrata in vigore della presente disposizione prevedono, in via transitoria e fino alla costituzione di un fondo di dotazione congruo rispetto alle esigenze dell'ente, l'ammontare, i tempi e le modalità di erogazione degli apporti dello Stato al fondo di dotazione medesimo. I contratti di programma provvedono anche, con la necessaria gradualità, a:

a) realizzare una ristrutturazione patrimoniale dell'ente " Ferrovie dello Stato ", con l'obiettivo di eliminare gli effetti negativi delle situazioni gestionali, patrimoniali e finanziarie pregresse gravanti fino a tutto l'anno 1992 sul bilancio dell'ente stesso e relative in particolare:

1) alle perdite di esercizio, eccedenti quelle coperte dalla sovvenzione di equilibrio;

2) agli oneri pregressi derivanti dal contenzioso relativo ai rapporti di la-

voro del personale, da interventi in conto capitale in società partecipate in corso di risanamento, dalla obsolescenza delle scorte;

3) alla compensazione di crediti e debiti dell'ente "Ferrovie dello Stato" nei confronti di amministrazioni dello Stato;

4) al debito a medio e lungo termine contratto, per investimenti, prima del 31 dicembre 1992 e al relativo servizio;

b) sostituire il tradizionale intervento dello Stato finalizzato agli investimenti ed alla gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato", ad eccezione dei corrispettivi per gli obblighi di servizio pubblico e tariffari che saranno regolati nell'ambito del contratto di programma, con un conferimento al fondo di dotazione dell'ammontare complessivo necessario al finanziamento in quota degli investimenti commerciali previsti dal contratto di programma e degli oneri per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'ente stesso, in essi compresi quelli relativi agli ammortizzatori sociali, da versarsi in rate annuali;

c) prevedere adeguati ammortizzatori sociali anche per il sistema dell'indotto ferroviario da ristrutturare ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 14-bis della legge 17 maggio 1985, n. 210, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 14-ter. — (Fondo di dotazione). —

1. È istituito il fondo di dotazione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

2. Il fondo di dotazione è progressivamente costituito con i trasferimenti a tal fine destinati dal contratto di programma, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 8, e dalla imputazione dei beni e diritti trasferiti all'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

3. I beni e diritti di cui al comma 2 sono gradualmente imputati al fondo

ART. 15.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1985, n.210, è inserito il seguente:

« L'ente è autorizzato ad aumentare autonomamente le tariffe viaggiatori, bagagli ed auto al seguito per un importo pari alle variazioni di imposta conseguenti ad incrementi di aliquota IVA, di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali è obbligatoria la rivalsa sull'utenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 22 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

di dotazione all'atto della effettiva acquisizione alle disponibilità dell'ente, e valutati con riferimento ai valori di comune mercato correnti alla data della iscrizione nei registri immobiliari del passaggio di proprietà ».

ART. 16.

1. L'articolo 16 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Tariffe*). — 1. Sono devolute alla competenza esclusiva del presidente la determinazione delle tariffe di trasporto dei passeggeri e delle merci, delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione delle cose, comprese le generali avvertenze che la precedono, nonché delle condizioni particolari di tariffe, di servizi o di trasporti determinati, la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per i trasporti singoli e la definizione di accordi particolari con l'utenza svincolati dalle tariffe in vigore, per l'acquisizione o il mantenimento del traffico. Le tariffe per il trasporto di passeggeri non possono comunque eccedere la media delle corrispondenti tariffe praticate nei paesi della Comunità economica europea.

2. Limitatamente al traffico nazionale, le tariffe di carattere sociale per il trasporto delle persone, le agevolazioni per gruppi o categorie di persone, nonché per alcuni tipi di merce, sono definite nel contratto di programma, che prevede anche le compensazioni da parte dello Stato ai sensi della normativa comunitaria ».

2 Fino all'approvazione del primo contratto di programma successivo all'entrata in vigore delle presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 16 delle legge 17 maggio 1985, n. 210, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 7.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 16.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n.210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « L'ente redige altresì il bilancio consolidato. »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « da trasmettere », sono inserite le seguenti: « unitamente al piano finanziario, relativo ai compiti di cui all'articolo 2, al Ministero dei trasporti ed »;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei trasporti e del tesoro il bilancio di cui al primo comma del presente articolo nonché quelli delle società di cui all'articolo 2-bis, tutti certificati da una società di revisione. »;

d) al quarto comma, nell'alinea, le parole: « All'attivo del bilancio aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel bilancio dell'ente ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n.210, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (Vigilanza). — 1. I piani annuali e poliennali di attività di

ART. 17.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Nell'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali, nonché gli apporti statali previsti nel contratto di programma »;

e) sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9. Le disposizioni del comma 5 restano tuttavia in vigore fino all'approvazione del primo contratto di programma successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

1. Con effetto dalla data di approvazione del primo contratto di programma successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

ART. 19.

1. *Identico:*

« ART. 18-bis. — (Vigilanza). — **Soppresso.**

cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), devono contenere le indicazioni necessarie per conseguire obiettivi di qualità ed economicità del servizio pubblico nonché i necessari elementi di valutazione.

2. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti è istituito presso il detto Ministero un ufficio speciale con il compito di coadiuvare il Ministro dei trasporti nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3. Nell'ambito di tale compito l'ufficio svolge l'attività istruttoria connessa alla stipula del contratto di programma, elabora i dati, le informazioni e le relazioni inviate dall'ente onde verificare l'attuazione del contratto e proporre al Ministro i necessari provvedimenti.

3. Per esigenze particolari l'ufficio di cui al comma 2 può avvalersi delle prestazioni di esperti con contratto a tempo determinato e di strutture, anche private, specializzate nelle analisi di bilancio e mercato e nel controllo della qualità del servizio, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

4. A fini conoscitivi l'ente comunica all'ufficio, su richiesta, gli atti, dati e informazioni necessari all'esercizio delle competenze di cui al comma 2.

5. Il Ministro dei trasporti provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per il funzionamento dell'ufficio ».

2. La riforma del Ministero dei trasporti è attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

4. Per le esigenze dell'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 18-*bis* della legge 17 maggio 1985, n. 210, le dotazioni organiche del Ministero dei trasporti sono accresciute secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge. Alla copertura dei posti indicati nella tabella si provvede mediante la mobilità di personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente, nonché mediante trasferimento di personale dall'ente « Ferrovie dello Stato ». A tale pro-

1. *Identico* ».

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

2. *Identico.*

Soppresso.

3. Per le esigenze dell'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge 17 maggio 1985, n. 210, le dotazioni organiche del Ministero dei trasporti sono accresciute secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge. Alla copertura dei posti indicati nella tabella si provvede mediante la mobilità di personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente, nonché mediante trasferimento di personale dell'ente « Ferrovie dello Stato ». A tale pro-

posito è data facoltà ai dipendenti dello Stato e a quelli dell'ente « Ferrovie dello Stato » di presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nel Ministero dei trasporti conserva il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le norme concernenti il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

ART. 18.

1. L'articolo 19 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Controllo della Corte dei conti*). — 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria globale dell'ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato ».

ART. 19.

1. All'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo le modalità previste nell'articolo 2-bis, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi: ».

posito è data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni statali e a quelli dell'ente « Ferrovie dello Stato » di presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nel Ministero dei trasporti conserva il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

4. *Identico.*

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

1. *Identico:*

«L'ente, nella propria autonomia, struttura l'organizzazione aziendale ispirandosi ai principi della flessibilità e del decentramento. La dimensione regionale viene assunta come riferimento organizzativo finalizzato ad attivare rapporti collaborativi con le amministrazioni regionali e gli enti locali attivando sinergie per l'attuazione dei piani regionali dei trasporti e delle finalità proprie dell'ente.

ART. 20.

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: « Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" » sono inserite le seguenti: « è di natura privatistica ed ».

ART. 21.

1. L'articolo 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Tutela giurisdizionale*). —
1. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo dove ha sede la dipendenza dell'ente medesimo.

2. Per dipendenza dell'ente "Ferrovie dello Stato" deve intendersi ogni unità territoriale individuabile come centro di riferimento per i rapporti con i terzi, dotata di autonomia tecnico-economica, di potere di direttiva e di controllo nei confronti del lavoratore, diretta da un dirigente ».

ART. 22.

1. All'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'ente, su oggetti diversi da quelli relativi ai rapporti di impiego e di lavoro previdenziali e assistenziali, può richiedere all'Avvocatura generale dello Stato pareri di massima su materie già di competenza del Comitato consultivo della stessa Avvocatura. »;

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo le modalità previste nell'articolo 2-bis, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi: ».

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« L'ente "Ferrovie dello Stato" si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative ed ai collegi arbitrali. »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nei giudizi davanti alle giurisdizioni di merito l'ente "Ferrovie dello Stato" può essere rappresentato e difeso da propri dipendenti in possesso del titolo di procuratore legale o avvocato, i quali, su richiesta del presidente dell'ente medesimo, avranno ottenuto l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori nell'osservanza delle norme relative. »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura generale sulle questioni nelle quali ha reso parere può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente dinanzi alle giurisdizioni superiori, alle giurisdizioni internazionali e ai collegi arbitrali con sede in Roma. »;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il servizio sanitario dell'ente "Ferrovie dello Stato" continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle altre leggi che ne disciplinano l'operato nel campo medico-legale e di medicina del lavoro ».

ART. 23.

1. All'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo comma, le parole: « previste nel piano generale dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « previste nei piani di investimento attuativi del contratto di programma »;

b) al terzo comma, primo periodo, le parole da: « da sottoscrivere » fino a: « Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi davanti alle Preture ed agli Uffici del giudice di pace l'ente può essere rappresentato da propri dipendenti in possesso del titolo di procuratore legale o avvocato, i quali, su richiesta del presidente dell'ente medesimo, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori nell'osservanza delle norme relative. »;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La delibera di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, può essere adottata dall'ente "Ferrovie dello Stato" anche per intere categorie omogenee di controversie. »;

d) *identica* ».

ART. 25.

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I programmi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente "Ferrovie dello Stato", predisposto dall'ente o da società costituite ai sensi dell'articolo 2-bis, che comprendono nell'ambito del territorio comunale nuove edificazioni, ristrutturazione di immobili già esistenti, cambiamento di destinazione di uso di immobili e di aree di proprietà dell'ente, sono sottoposti unitariamente all'approvazione dei consigli comunali. L'approvazione produce gli effetti di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ed assorbe gli atti relativi al rilascio di concessioni ed autorizzazioni di competenza comunale ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora gli interventi previsti dal programma necessitino di autorizzazioni, nulla osta, permessi, da parte di amministrazioni diverse da quella comunale, il Ministro dei trasporti, anche nelle more della deliberazione del consiglio comunale di cui al quinto comma, può convocare una conferenza alla quale sono invitati tutti i soggetti comunque titolari degli atti indicati. Le deliberazioni assunte all'unanimità dalla conferenza sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi citati.

Qualora il programma preveda la realizzazione di opere e di interventi da più soggetti pubblici, il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della regione possono promuovere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».

c) *identico*:

« *Identico*.

Identico.

Identico.

I progetti e gli accordi di programma sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

ART. 26.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. — (*Conferenza*). — 1. È istituita una conferenza per i vari livelli

della struttura organizzativa dell'ente, che, di norma, ha cadenza annuale, ma può essere convocata anche in modo straordinario nel corso dell'esercizio.

2. La conferenza esprime pareri in merito al conseguimento degli obiettivi e dei programmi, alla struttura organizzativa del lavoro, all'efficienza e all'efficacia degli investimenti effettuati. I suddetti pareri devono essere espressi, nei casi di riunione ordinaria annuale, entro il termine di trenta giorni dalla convocazione o, in caso di convocazione straordinaria, entro trenta giorni dalla richiesta di parere avanzata dagli uffici della struttura organizzativa dell'Ente.

3. Alla conferenza sono invitati i dipendenti del livello corrispondente, le organizzazioni sindacali più rappresentative, le eventuali associazioni dei consumatori esistenti nel territorio ».

2. Le modalità di convocazione, le strutture interessate, i compiti ed i soggetti partecipanti, sono definiti con apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

ART. 24.

1. Al fine di accelerare le procedure connesse al trasferimento dei beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'ente, è costituito, presso il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ufficio speciale con il compito di raccogliere nei sei mesi successivi, con il supporto dell'ente « Ferrovie dello Stato », la documentazione catastale e ipotecaria relativa ai beni finora non trasferiti, nonché di classificarli. Le risultanze del lavoro dell'ufficio sono trasmesse con continuità all'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210. All'ufficio speciale è comandato personale proveniente dagli uffici tecnici erariali, da altri uffici del Ministero delle finanze, nonché da uffici dell'ente « Ferrovie dello Stato ». Il personale da comandare, l'organizzazione

ART. 27.

1. L'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è soppresso.

dell'ufficio e le modalità di funzionamento sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, termina i propri lavori nel termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori dell'ufficio di cui al comma 1. I compensi dei componenti l'ufficio sono rapportati a quattordici mesi di attività.

3. Le delibere dell'ufficio commissariale, ai fini della trascrizione, non sono soggette a registrazione da parte della Corte dei conti e hanno efficacia esecutiva, previo il visto del Ministro dei trasporti.

ART. 25.

1. Le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano all'ente « Ferrovie dello Stato ».

2. L'ente « Ferrovie dello Stato » con propria deliberazione stabilisce il termine massimo entro il quale deve essere data risposta non meramente interlocutoria alle richieste di qualsiasi tipo formulate dai difensori civici di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

3. Qualora l'ente « Ferrovie dello Stato » non provveda ai sensi del comma 2 il termine è di trenta giorni.

4. Ai fini dei rapporti con l'utenza l'ente « Ferrovie dello Stato » è considerato impresa esercente servizi di pubblica utilità.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI
IL MINISTERO DEI TRASPORTI

ART. 26.

1. Per le esigenze di funzionamento del Ministero dei trasporti ed in attesa

Soppresso.

Soppresso.

ART. 28.

Identico.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI
IL MINISTERO DEI TRASPORTI

ART. 29.

Identico.

della riforma del Ministero, è istituito un ufficio per i servizi generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale da trasferire dall'ente « Ferrovie dello Stato »; per la copertura dei posti si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 17.

2. Per i posti eventualmente non coperti, si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la ripartizione del contingente nei diversi livelli professionali ed il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

4. All'onere relativo al personale trasferito ai sensi dell'articolo 17 e del presente articolo, proveniente dall'ente « Ferrovie dello Stato », valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DEL SENATOTABELLA.
(prevista dall'articolo 17)*Personale dirigenziale*

Dirigente generale	n. 1
Primo dirigente	n. 3

Personale non dirigenziale

Nona qualifica funzionale	n. 10
Quinta qualifica funzionale (archivisti e dattilografi).....	n. 8
Terza qualifica funzionale (commessi)	n. 3

TESTO
DELLA COMMISSIONETABELLA.
(prevista dall'articolo 19)*Personale dirigenziale*

Dirigente generale	n. 1
Primo dirigente	n. 3

Personale non dirigenziale

Nona qualifica funzionale	n. 10
Quinta qualifica funzionale (archivisti e dattilografi).....	n. 8
Terza qualifica funzionale (commessi)	n. 3

PROPOSTE DI LEGGE

N. 3923

—

ART. 1.

(Natura dell'ente « Ferrovie dello Stato »).

1. L'ente « Ferrovie dello Stato » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. Esso svolge la propria attività, sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti, secondo criteri di economicità ed ha per scopo di assicurare, con minimi costi di gestione, un sistema di trasporto su rotaia, anche attraverso l'uso di tecniche intermodali, adeguato alle esigenze del Paese.

ART. 2.

(Compiti dell'ente).

1. L'ente « Ferrovie dello Stato », con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

a) provvede:

1) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nonché all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;

2) all'esercizio del servizio traghetto tra terminali ferroviari;

3) al potenziamento e all'ammmodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi e alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

4) alle attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3, in coordinazione con gli enti statali o comunitari preposti alla ricerca;

5) alla promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;

6) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;

7) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, ferroviari o di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

b) può affidare a società o enti l'esercizio di ognuna delle attività di cui alla lettera a) che non ritenga conveniente, per ragioni funzionali ed economiche, gestire direttamente, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti. Tuttavia, non può essere affidato in concessione l'esercizio delle linee ferroviarie considerate principali secondo l'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

c) può partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fine l'esercizio di attività ferroviarie o strumentali a queste ultime.

ART. 3.

(Poteri del Ministro dei trasporti).

1. Spetta al Ministro dei trasporti:

a) indicare, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con i piani, generale e regionali, dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;

b) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i programmi di attività e i bilanci, preventivo e consuntivo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;

c) proporre al Consiglio dei ministri la nomina o la revoca del presidente, del vice presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché

dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori, determinandone il compenso;

d) esprimere parere, obbligatorio e vincolante, sugli oggetti attinenti alla gestione dell'ente sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente;

e) richiedere agli organi dell'ente o alla Corte dei conti informazioni riguardanti la gestione e i dati contabili.

ART. 4.

(Organi dell'ente. Nomina e revoca).

1. Sono organi dell'ente « Ferrovie dello Stato »:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione, nonché i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori, sono nominati e revocati, su proposta del Ministro dei trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. I decreti di revoca debbono nominare contestualmente i nuovi amministratori o revisori.

3. Per tutta la durata dell'incarico i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo ed i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il con-

siglio di amministrazione, ne dirige i lavori e cura l'esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

2. Il presidente sovrintende all'attività di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi tecnico-amministrativi; nomina inoltre i dirigenti dell'ente e cura l'ottimale utilizzazione del personale assumendo i relativi provvedimenti; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Può delegare i propri poteri esecutivi delle delibere del consiglio di amministrazione o di rappresentanza, ad altro amministratore o a funzionari centrali o periferici e può avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

3. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica.

2. I membri del consiglio di amministrazione devono comunque avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività direttive o di controllo in imprese pubbliche o private operanti in settori anche strumentali a quello dell'ente; oppure

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti a settori anche strumentali a quello dei trasporti o in materie giuridiche o economiche.

ART. 7.

(Cause di incompatibilità con la carica di presidente o consigliere).

1. È causa di incompatibilità con la carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate, attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende a parenti e affini sino al quarto grado, ai coniugi, all'affiliato e all'affiliante;

c) essere interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 8.

(Decadenza dalle cariche di presidente o consigliere. Dimissioni).

1. Si decade dalle cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, oppure quando non si partecipa, senza motivo, a tre sedute consecutive del consiglio. La decadenza ha effetto immediato.

2. Nel caso si verifichi un'ipotesi di decadenza ogni amministratore o revisore

ha l'obbligo di informarne il Ministro dei trasporti, che provvederà ad emettere dichiarazione di decadenza e a proporre immediatamente, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, i nuovi membri del consiglio di amministrazione.

3. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Ministro dei trasporti, il quale provvede immediatamente, ai sensi dell'articolo 4, affinché venga nominato un nuovo membro.

4. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

ART. 9.

(Poteri del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente e delibera su ogni materia rientrante nell'attività di quest'ultimo.

2. Esso può delegare ogni proprio potere al presidente o ad altro amministratore, ad eccezione dei seguenti compiti:

a) redigere i bilanci dell'ente;

b) formulare i piani annuali e poliennali di attività nonché i piani di recupero di produttività;

c) formulare i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali.

ART. 10.

(Funzionamento del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è convocato, oltre che dal presidente, anche qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

2. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Per le delibere relative alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 9 è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di almeno altri quattro consiglieri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 11.

(Conflitto di interessi dell'amministratore).

1. L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'ente deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio dei revisori dei conti e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

2. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate all'ente dal compimento dell'operazione.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione, qualora possa recare danno all'ente, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai revisori se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta.

ART. 12.

(Responsabilità verso l'ente degli amministratori).

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso l'ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del presidente.

2. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione e se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dandone immediata notizia per iscritto al collegio dei revisori dei conti e al Ministro dei trasporti.

4. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, fatte salve le disposizioni delle leggi vigenti, compete al Ministro dei trasporti.

ART. 13.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da quattro supplenti, nominati su proposta del Ministro dei trasporti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei revisori dei conti.

2. Si applicano, oltre all'articolo 2399 del codice civile, anche le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 14.

(Compiti del collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'ente, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuare verifiche di cassa.

2. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito libro delle delibere e delle adunanze del collegio.

4. Il collegio dei revisori riferisce ogni tre mesi sull'attività di controllo al Ministro dei trasporti e al Ministro del tesoro.

ART. 15.

(Riunioni e delibere del collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

2. Delle riunioni del collegio dei revisori, per la validità delle quali devono essere presenti almeno tre membri, deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto all'articolo 14 e sottoscritto dagli intervenuti.

3. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta e i membri dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 16.

(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione).

1. I revisori dei conti devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione; se non assistono senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

ART. 17.

(Responsabilità dei revisori dei conti).

1. I revisori dei conti devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario; sono responsabili della verità

delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

3. L'azione di responsabilità nei confronti dei revisori è regolata dalle disposizioni del comma 4 dell'articolo 12.

ART. 18.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esegue un controllo di legittimità sulla gestione dell'ente, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e sulle irregolarità riscontrate riferisce al Ministro dei trasporti.

ART. 19.

(Patrimonio dell'ente)

1. I beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, costituiscono patrimonio di cui l'ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvi i limiti gravanti per le esigenze di difesa nazionale.

2. Tali beni possono essere destinati a pubblico servizio, o sottratti da tale destinazione, con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente, che deve essere comunicata al Ministro dei trasporti e approvata dallo stesso entro il termine di trenta giorni. Qualora entro tale termine non venga emesso alcun provvedimento a riguardo, la delibera del consiglio si considera non approvata.

3. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.

ART. 20.

(Bilanci e sovvenzioni).

1. Il consiglio di amministrazione formula e delibera il bilancio consuntivo e l'allegata relazione secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando, anche nella suddetta relazione, l'andamento della gestione con particolare riguardo ai costi, agli investimenti, alle tariffe e alle sovvenzioni.

2. Nell'attivo del bilancio aziendale devono essere iscritte le somme erogate dallo Stato in favore dell'ente in conformità ai principi, alle direttive e ai regolamenti comunitari, specificandone le diverse cause sotto voci distinte.

3. Negli stessi modi il consiglio di amministrazione formula e delibera, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, il bilancio di previsione.

4. I bilanci, consuntivo e di previsione, debbono essere trasmessi al Ministro dei trasporti e al collegio dei revisori dei conti entro sessanta giorni dalla data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.

5. Il collegio dei revisori provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei bilanci, a trasmettere al Ministro dei trasporti una relazione formulata ai sensi dell'articolo 2432 del codice civile.

6. Il Ministro dei trasporti può proporre al consiglio di amministrazione le modifiche che ritiene necessarie e deve provvedere a trasmettere i bilanci, da lui approvati, al Ministro del tesoro, per l'approvazione di quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data fissata per la presentazione del bilancio dello Stato.

7. Le sovvenzioni derivanti dall'assunzione degli obblighi di pubblico servizio e gli apporti per normalizzazione dei conti dell'ente sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

8. Ogni altra sovvenzione, comprese quelle straordinarie, deve essere autorizzata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

9. Il consiglio di amministrazione è tenuto altresì a fornire al Ministro del tesoro, nonché a quello dei trasporti, dati periodici della gestione di cassa, secondo lo schema di prospetto formulato dal Ministro del tesoro, che devono essere trasmessi entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

10. Le eventuali anticipazioni concesse dallo Stato all'ente fino al momento di promulgazione della presente legge si intendono trasferimenti definitivi.

ART. 21.

(Mutui ed obbligazioni).

1. L'ente « Ferrovie dello Stato » può reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'emissione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero entro i limiti annualmente stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione, modificabili previa autorizzazione rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro.

2. La modificazione di tali limiti deve essere richiesta al Ministro dei trasporti previa delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

3. Qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera al Ministro dei trasporti, non venga emesso alcun provvedimento a riguardo, la delibera del consiglio si ha per approvata.

ART. 22.

(Tariffe).

1. Il consiglio di amministrazione delibera le tariffe che permettono l'equilibrio della gestione, con esclusivo riferimento alle condizioni di mercato e all'interesse commerciale dell'ente e tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2. Il consiglio di amministrazione è competente per la determinazione delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione di cose, nonché per la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per determinati trasporti.

3. Qualora le esigenze commerciali lo richiedano, l'ente può stabilire accordi particolari con l'utenza, svincolati dalle tariffe in vigore.

ART. 23.

(Tariffe speciali).

1. Il Ministro dei trasporti, limitatamente al traffico nazionale, determina con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere non vincolante del Comitato interministeriale prezzi, le tariffe ridotte, anche per limitati periodi dell'anno o per tratte particolari, per i trasporti di categorie speciali di persone che, per motivi sociali specificamente individuati, si ritenga opportuno assoggettare alle suddette riduzioni.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente stabilisce, con apposito regolamento, le modalità per essere ammessi alle riduzioni di tariffa di cui al comma 1.

3. Il divario tra la tariffa ordinaria e quella ridotta decretata dal Ministro dei trasporti dà luogo a rimborso secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunitari.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge devono essere indicate le tariffe ridotte di cui al comma 1 e le modalità per ottenere le riduzioni tariffarie previste nel comma 2.

ART. 24.

(Obblighi di pubblico esercizio).

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, può soppri-

mere o istituire obblighi di pubblico servizio nei limiti di quanto disposto dalla normativa comunitaria. Tuttavia non possono essere imposte all'ente altre riduzioni di tariffa se non nei modi individuati all'articolo 23.

2. L'ente ha facoltà di presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o più obblighi di servizio pubblico allorché le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate.

3. Può inoltre presentare domanda di normalizzazione dei conti per gli oneri assunti, al fine di ottenere le relative compensazioni, nei limiti di quanto disposto dalla normativa comunitaria.

ART. 25.

(Disciplina dei rapporti di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente è regolato su base collettiva o individuale.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell'ente.

3. Il consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di porre in regime di mobilità e prepensionamento, entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, il personale ritenuto esuberante per le esigenze dell'impresa.

ART. 26.

(Formazione del personale).

1. L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

2. L'ordinamento delle relative attività, anche previa intesa con le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato dal presidente del consiglio di amministrazione.

ART. 27.

(Tutela giurisdizionale).

1. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

2. Le controversie relative ai rapporti tra l'ente e i membri degli organi direttivi, così come le azioni di responsabilità nei confronti di questi ultimi, sono di competenza del giudice ordinario del tribunale di Roma.

ART. 28.

(Opere ferroviarie. Accordi di programma).

1. L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari e delle opere connesse, predisposti dall'ente, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. In caso di non conformità, il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscrivere dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e si adottano le altre misure di pubblicità,

regionali, provinciali e comunali, in relazione al suo contenuto.

4. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

ART. 29.

(Regolamenti tecnici).

1. Rientrano nella esclusiva sfera regolamentare, di competenza del consiglio di amministrazione, i seguenti oggetti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

b) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

c) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

d) le modalità di reclutamento del personale stabile, che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

e) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica

e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio da parte del servizio sanitario aziendale.

ART. 30.

(Disposizioni applicabili).

1. La presente legge abroga la legge 17 maggio 1985, n. 210, ed è integrata dalle norme del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

2. Restano in vigore tutte le disposizioni di legge e i regolamenti con essa compatibili.

ART. 31.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 4906

—

ART. 1.

(Natura giuridica).

1. L'ente Ferrovie dello Stato è regolato dalla presente legge.

2. Esso è ente pubblico economico, con piena capacità di diritto privato.

ART. 2.

(Finalità).

1. L'ente esercita, direttamente o a mezzo di società per azioni, il servizio di trasporto ferroviario, il servizio traghetto tra terminali ferroviari e marittimi, i servizi integrativi o sostitutivi.

2. Esercita inoltre i poteri che sono determinati nello statuto di cui all'articolo 12.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio e il collegio dei sindaci.

ART. 4.

(Presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ente: convoca e presiede il consiglio; vigila sul buon andamento dell'ente; ne stabilisce l'organizzazione e provvede alla gestione; propone al consiglio la nomina del direttore generale del quale indirizza l'attività.

2. Il presidente è nominato dal Consiglio dei ministri, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

ART. 5.

(Consiglio).

1. Il consiglio è composto dal presidente e da sei membri scelti tra esperti in materia aziendale o di trasporti.

2. I membri del consiglio sono nominati dal Consiglio dei ministri, restano in carica cinque anni e possono essere confermati solo una volta.

3. Il consiglio:

a) indirizza e controlla la gestione dell'ente sulla base delle linee di indirizzo programmatico indicate dal Parlamento, da attuarsi sotto il controllo del Governo;

b) nomina il direttore generale su proposta del presidente;

c) delibera i programmi e i bilanci;

d) determina quali attività attribuire a società con partecipazione dell'ente.

4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa anche il direttore generale con voto consultivo.

5. Il consiglio è convocato dal presidente o, quando ne faccia richiesta, dalla maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.

ART. 6.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I membri sono nominati dal Ministro dei trasporti, d'intesa col Ministro del tesoro; durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 7.

(Direzione, vigilanza e controllo).

1. Il Ministro dei trasporti ha la vigilanza sull'ente e ne controlla l'attività.

2. Il Ministro:

a) determina, attraverso apposite direttive, gli indirizzi generali della gestione ferroviaria;

b) propone la nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione;

c) approva i programmi e i bilanci.

ART. 8.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti verifica i risultati e l'efficienza della gestione dell'ente e riferisce al Parlamento sull'attività svolta.

2. Alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale partecipa un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione e dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. A tale magistrato, nominato tra gli appartenenti alla sezione di controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato della Corte stessa, spettano gli stessi emolumenti attribuiti al presidente del collegio sindacale.

ART. 9.

(Regime dell'attività, del patrimonio e delle obbligazioni).

1. L'attività dell'ente è retta dal diritto privato.

2. L'ente ha il diritto di disporre, a norma degli articoli 832 e seguenti del codice civile, dei beni mobili e immobili che gli appartengono.

3. L'ente assume obbligazioni a norma degli articoli 1173 e seguenti del codice civile.

ART. 10.

(Disciplina dei rapporti di lavoro).

1. I rapporti di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo sono regolati esclusivamente da contratti collettivi ed individuali.

ART. 11.

(Obblighi di pubblico servizio).

1. Per motivi di interesse pubblico generale, il Ministro dei trasporti può determinare prestazioni e stabilire modalità di esercizio del servizio.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministro determina anche i costi necessari per farvi fronte e autorizza la relativa spesa, a favore dell'ente.

ART. 12.

(Statuto).

1. Lo statuto determina:

a) il funzionamento degli organi dell'ente e le modalità di esercizio dei loro poteri;

b) le modalità per l'assunzione e la cessione di partecipazione;

c) i poteri del direttore generale;

d) le modalità della determinazione degli emolumenti.

2. Lo statuto è adottato su proposta del Ministro dei trasporti, dal Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo statuto può essere successivamente modificato ed adeguato, osservando le medesime modalità.

ART. 13.

(Amministrazione straordinaria).

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo ovvero per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il presidente può essere revocato dall'incarico ed il consiglio di amministrazione sciolto con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del con

siglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione.

2. Il decreto di nomina dell'amministratore straordinario determina la sua durata nella carica.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogata la legge 17 maggio 1985, n. 210, ad eccezione degli articoli 23, 24 e 25.